REGIONE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434
Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it
Sito istituzionale https://lorenzolotto.edu.it

Linee guida per i docenti sul trattamento di foto e filmati.
Base legale: principale interesse pubblico ed esercizio di pubblici poteri.

Linee guida trattamento foto e filmati

L'innovazione tecnologica e l'uso delle moderne tecnologie info-telematiche ha un profondo impatto nei processi formativi adottati dalle scuole che possono oggi avvalersi di strumenti quali il registro elettronico, piattaforme cloud con sistemi di messaggistica e social media o i siti web. Questi strumenti dalle grandi potenzialità stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere e di lavorare ma possono, se usati in modo improprio, costituire una minaccia ai principi di civiltà e rispetto, come la riservatezza e la dignità della persona, che le scuole devono sempre garantire. La vigilanza su tali principi è poi ancora più importante nel contesto scolastico in cui gli alunni sono di norma minorenni e come tali sono riconosciuti dalla normativa vigente come meritevoli di una tutela rafforzata.
Il presente documento vuole quindi fornire ai docenti delle linee guida per il trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni o altre persone facilmente identificabili. Si precisa che il Garante non si è mai espresso esplicitamente relativamente alla pubblicazione di foto e filmati da parte delle istituzioni scolastiche per cui le disposizioni adottate nel presente documento derivano dall'interpretazione della normativa vigente e da un bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.

1. **Immagini e voce come dati personali**

In via preliminare va precisato che le immagini e la voce sono informazioni che permettono l'identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da considerare "dati personali" a tutti gli effetti. I trattamenti di tali informazioni sono quindi soggetti alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) che stabilisce la necessità di individuare una base legale per il trattamento oltre l'obbligo di fornire le informative agli interessati e, se è il caso, dell'acquisizione del consenso.

2. **Base legittimante il trattamento di foto e filmati**

Secondo quanto disposto **dall'art. 2-ter comma1 e comma 3 del codice della privacy** la diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione può avvenire per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e sempre **in presenza di una norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali**.
Il **considerando 43 del GDPR** stabilisce invece che è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica

3. **Finalità istituzionale del trattamento**

Secondo tale approccio la scuola può acquisire e trattare foto ed immagini, anche degli studenti, nello svolgimento delle attività istituzionali senza che sia necessario chiedere il consenso degli interessati. E' questo il caso, ad esempio, del docente che lavora con la classe alla elaborazione di foto e video nello svolgimento dell'ordinaria attività didattica o all'interno di uno specifico progetto. In questo caso il trattamento delle immagini è infatti strumentale al perseguimento di una attività formativa che non può essere impedita dalla negazione del consenso da parte dell'interessato.

4. **Principio di proporzionalità e minimizzazione**

La scuola deve però considerare la rilevanza che assume il trattamento di foto e video ritraenti i propri alunni e deve sempre tenere presenti i principi di proporzionalità e di minimizzazione ponendosi, prima del trattamento, le seguenti domande:

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008407 - 03/10/2023 - I.4 - U

1. Il trattamento è **funzionale** al raggiungimento di una finalità istituzionale? (la pubblicazione è citata nel PTOF come modo di documentare, ad esempio, uno specifico progetto didattico/formativo?)
2. Quel trattamento è l'**unico modo** per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l'attività svolta senza la diffusione di foto ritraenti gli alunni?)
3. Il trattamento è **proporzionato** rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo?)
4. Sono state adottare delle **cautele particolari** nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixellando i volti, ecc.) senza che ciò impedisca di raggiungere la finalità perseguita?

Prima della pubblicazione la scuola si deve porre tali domande e solo se è in grado di rispondere affermativamente a tutte e quattro può procedere alla pubblicazione del materiale video.

5. Pubblicazioni consentite

La valutazione dei principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione indicati al punto precedente non può essere fatta dal singolo docente ma spetta al dirigente scolastico che, quale titolare del trattamento, è anche colui che risponde dei trattamenti dei dati personali operati dall'istituzione scolastica e di qualunque pubblicazione fatta nel sito web.
Nel PTOF sono quindi state indicate in modo esplicito quali sono le pubblicazioni di foto e filmati ritraenti alunni che possono essere operate nel sito web e che qui ricordiamo in sintesi:

- Recite/Saggi/Eventi con il territorio
- Attività relative a progetti didattici
-

È il caso di evidenziare che nella sua valutazione la scuola non si è limitata a considerare se l'attività ritratta in foto o video è istituzionale ma è andata ad accertare che la pubblicazione del materiale sia effettivamente necessaria per conseguire tale finalità. Ad esempio benché le gite di istruzione siano attività istituzionali con evidenti scopi formativi, l'istituto ha ritenuto che tali finalità siano perseguibili anche senza la pubblicazione delle foto e dei video ripresi in tale occasione. E' invece consentita, in questa occasione, l'effettuazione di foto e video ricordo con la possibilità da parte della scuola di inviare il materiale attraverso degli specifici canali di comunicazione (vedere punto 8)

6. Accorgimenti da adottare

Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità le foto e le riprese video dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- Riprese di piccoli gruppi e dell'intera classe
- Non devono essere presenti primi piani
- Gli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi

Tali accorgimenti potranno essere evitati quando le riprese in primo piano e di soggetti specifici si rendono effettivamente necessarie (come, ad esempio, in occasione di saggi o di recite). In tal caso la scuola potrà valutare l'opportunità di chiedere comunque il consenso degli interessati o dei detentori della responsabilità genitoriale, se questi sono minorenni.

7. Ulteriori cautele

Nei casi non rientranti fra quelli previsti al punto 5, nella pubblicazione di foto e video si dovranno adottare ulteriori accorgimenti che impediscano il riconoscimento degli alunni, quali:

- Inquadrature che non riprendono i volti
- Adozione di tecniche di sfocatura e di pixelizzazione che rendono irriconoscibili i volti

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008407 - 03/10/2023 - I.4 - U

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008407 - 03/10/2023 - I.4 - U

8. Comunicazione di foto e filmati

Considerata la rilevanza che ha una diffusione di dati personali si sono poste le stringenti regole per la pubblicazione di foto e filmati sul sito web riportate più sopra. Meno critica è invece la comunicazione di foto/video che comporta il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati o a una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata. . Il nostro istituto potrà consentire lo scambio di foto e filmati attinenti all'attività istituzionale della scuola per mezzo della piattaforma cloud utilizzata dall'istituto (App Classroom di Google-workspace). In questo caso non sarà necessario adottare le cautele stabilite ai punti 6 e 7 per il materiale destinato alla diffusione nel sito web ed i volti delle persone ritratte potranno essere identificabili.

9. Utilizzo del materiale da parte di studenti e genitori

Gli alunni o i loro genitori potranno scaricare il materiale video-fotografico messo a disposizione dalla scuola come illustrato al punto 8 per un uso esclusivamente familiare o amicale. Non è invece consentita la diffusione delle medesime immagini su Internet e sui social network in assenza del consenso esplicito di coloro che sono ritratti nel materiale video-fotografico (o degli esercenti la responsabilità genitoriale). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non sarà in alcun modo imputabile alla scuola che ha messo a disposizione il materiale ma piuttosto a coloro che hanno fatto la diffusione indebita.

10. Foto e video nel contesto didattico

Come già detto al punto 3, l'uso di foto e video nella ordinaria attività didattica o all'interno di progetti specifici stabiliti dal PTOF trova la sua legittimità non nel consenso degli interessati ma nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Se non interviene la diffusione in Internet o nei social non deve essere richiesto il consenso né, se non in casi particolari, deve essere fornita informativa.

11. Informativa

Gli interessati devono sempre essere informati sui trattamenti dei propri dati personali operati dal titolare. A questo scopo è già stata fornita ad alunni e famiglie l'informativa privacy di cui all'art. 13 del GDPR per i trattamenti operati dall'istituzione scolastica. Ulteriori e specifiche informazioni dovranno essere fornite alle famiglie in occasione di specifici trattamenti e di pubblicazioni nel sito web o sui canali social.

12. Consenso

Come detto, al punto 2 la base legale per il trattamento di dati personali da parte di una pubblica amministrazione è costituita, di norma, dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e non dal consenso dell'interessato. In ogni caso la scuola dovrà sempre garantire il rispetto dei principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione a tutela dei diritti degli interessati.
Sebbene il consenso sarà richiesto solo in casi particolari, in considerazione della delicatezza riconosciuta al trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni, la scuola ha chiesto alle famiglie di essere informata dell'esistenza di motivi particolari per i quali un alunno non può essere ripreso o fotografato (per le segnalazioni è stato fornito il seguente indirizzo email mcic82100x@lorenzolotto.edu.it).

13. TV o testate giornalistiche

Nel caso in cui ad operare le riprese sono TV o testate giornalistiche spetterà a queste, quali autonomi titolari del trattamento, a dover produrre apposita informativa e raccogliere il consenso alla pubblicazione degli interessati. In questo caso la scuola può agevolare la comunicazione fra le parti ma non ha un ruolo nei trattamenti operati.

14. Fotografie dei genitori durante eventi scolastici

L'effettuazione di video o fotografie da parte dei genitori in occasione di gite, recite e saggi scolastici è consentita considerato che la raccolta avviene per fini personali ed è destinata ad un ambito familiare o amicale. E' invece contro legge l'eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini è infatti indispensabile acquisire il consenso di coloro che sono ritratti (o degli esercenti la potestà genitoriale se questi sono minori). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa è a carico di colui che fa la pubblicazione.

15. Fotografo e foto di classe

In questo caso possono verificarsi le seguenti due condizioni:

A. **fotografo pagato dalla scuola:** in questo caso la scuola dovrà nominare il fotografo "Responsabile del trattamento" e allegare la nomina al contratto d'opera.
B. **fotografo pagato dai genitori:** in questo caso il fotografo agisce come "titolare autonomo" e spetta a lui garantire il rispetto delle disposizioni di legge (fornire l'informativa ed acquisire il consenso dei genitori). La scuola si limita ad autorizzare l'ingresso del fotografo a scuola a seguito della richiesta avanzata dalle famiglie (tenere agli atti la formale richiesta).

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008407 - 03/10/2023 - I.4 - U